

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO
PER LE ESIGENZE DI DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO
FILMICO DELLA CINETECA NAZIONALE (D.M. MIBAC N. 476/2018)**

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI ROMA

Lotto 1)

- Lotto 2)

- Lotto 3)

- Lotto 4)

TRA

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (successivamente Fondazione), con sede in Roma, Via Tuscolana n. 1524 – 00173 -, Codice Fiscale 01602510586, Partita Iva 0100873100, in persona del Legale Rappresentante Felice Laudadio, nato a Mola di Bari (BA) il 25/04/44, C.F. LDD FLC 44D25 F280B

E

La Società (successivamente Appaltatore) con sede in
– Codice Fiscale e Partita IVA in persona del legale rappresentante, sig.
..... nato a il - e residente in Roma Via
.....C.A.P..... - Codice Fiscale

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha tra i propri fini istituzionali la salvaguardia del patrimonio filmico nazionale;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato l'indizione della gara per i servizi di cui al presente contratto con delibera n. 09C/20 DEL 15/06/20, avente appunto ad oggetto: "Indizione di gara d'appalto PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LABORATORIO PER LE ESIGENZE DI DIGITALIZZAZIONE E RESTAURO DEL PATRIMONIO FILMICO DELLA CINETECA NAZIONALE (Bando MIBACT annualità 2018) per le esigenze di conservazione filmica della Cineteca Nazionale" per un periodo pari a dodici mesi, per un importo a base d'asta pari a € 450.000,00 (quattrocentocinquanta/00), oltre IVA, da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso unico percentuale sull'elenco delle lavorazioni posto a base di gara;
- in data xx/xx/20 ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto alla società che, per il lotto n.X, ha presentato il maggior ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.
- con Delibera n. xxP/20 del xx/xx/2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva della gara di cui al presente contratto;
- con lettera del xx/xx/2020, prot. n./20, è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio ed espletata la verifica del possesso dei prescritti requisiti l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "A2" (Offerta), Allegato "A" (Listino per capitolato d'appalto);

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Fondazione.

Art. 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni contenute all'art. 1 del Disciplinare di gara, ossia i servizi di laboratorio per le esigenze di conservazione filmica della Cineteca come meglio specificati nel Disciplinare di Gara.

Art. 3 - Durata del contratto e termini di consegna

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 12 (dodici) mesi. I servizi di cui al precedente art. 2 potranno essere richiesti dall'amministrazione nei 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, ovvero per un minor periodo temporale nel caso di anticipato e completo utilizzo dell'importo contrattuale previsto.

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse professionali altamente specializzate, come nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta.

Le prestazioni saranno eseguite in puntuale ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per la fornitura dei servizi indicati all'art. 2 e per tutta la durata prevista dall'art. 3, viene determinato in € xxx.000,00 (xxxxxxxxximila/00) di cui Euro 3.200,00 per oneri per la sicurezza. L'Appaltatore si impegna a svolgere i servizi appaltati, relativamente ai titoli filmici indicati nell'elenco allegato, sulla base del prezzo posto a base di gara e sul quale sarà applicata lo sconto percentuale del% (..... %), nei tempi e nei modi di volta in volta concordati con il Direttore Amministrativo della Cineteca Nazionale o suo delegato.

Il suddetto importo contrattuale deve intendersi al netto del ribasso d'asta praticato e, dunque, con l'eventuale recupero e fino a concorrenza del medesimo.

Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Fondazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto - previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni - fatta salva l'adozione di ogni altra misura e provvedimento a tutela.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Fondazione.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Sospensione dei Servizi

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Fondazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Fondazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 9 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare/intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni; pertanto, la Fondazione non autorizzerà/autorizzerà il subappalto, entro i limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 10 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 80947352A4 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG n. 80947352A4 dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati:

a) conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN.....;

b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: nome cognome codice fiscale:

- sig. - CF, nato ail e residente in - C.A.P.

Art. 11 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti il presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante del xx/xx/2020 emessa da: BANCA, Agenzia di Via, per l'importo di €. xxxx (xxx/00), in favore della Fondazione.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Fondazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 12 – Recesso

La Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 la Fondazione recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs..

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere - fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto previste dal Codice - il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. L'eventuale cessione del credito è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 14 – Penali e Risoluzione

In caso di ritardi o inadempimenti il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Responsabile dell'Esecuzione provvederà all'applicazione delle penali ai sensi di quanto previsto all'art. 108 del d. Lgs 50/2016. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Fondazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 15 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Appaltatore dovrà emettere fattura nello standard fattura elettronica p.a. intestata alla Fondazione indicando obbligatoriamente il CIG, le Coordinate Bancarie, l'impegno di spesa Delibera XXC/19 il Codice Univo EAGGQP e con l'applicazione dello Split Payment. Il pagamento delle fatture sarà liquidato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Fondazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni richieste non venga corrisposta dalla Fondazione, non produrrà alcun interesse.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Fondazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 17 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 18 - Foro di competenza.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 19 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea. E' prevista la sua registrazione in caso d'uso e sono a carico dell'Appaltatore tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li, _____ 2020

FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE
DI CINEMATOGRAFIA
IL PRESIDENTE
(Felice Laudadio)

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della soc.

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.